






ALLEGATO I AGGIORNAMENTO NORMATIVO 02/2012 SCHEMA SINTETICA RIEPILOGATIVA

Tipo di norma	Regolamento di Esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione
Data e numero	14 giugno 2012 n. 505
Titolo	Modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 154 del 15 giugno 2012
Emanatore	Commissione Europea
Settore/Argomento	Produzione biologica/Zootecnia biologica
Entrata in vigore	16 giugno 2012. Tuttavia le modifiche alle norme di produzione eccezionali in relazione alle pollastrelle non biologiche e ai mangimi proteici non biologici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012
Funzione maggiormente interessata	RQ; RD; RI; RC; CC; TI
Osservazioni	
Note al testo	Si suggerisce la revisione dei seguenti documenti di sistema: IS B 09 - Svolgimento delle visite ispettive di sorveglianza e supplementari; MD 13 – Programma reperimento degli alimenti; MD 18 – Piano di gestione dell'apiario; MD 38 - Lista di riscontro per l'ispezione delle aziende zootecniche; MD 43 - Lista di riscontro per l'ispezione delle aziende apistiche; MD 172 – Lista di riscontro per la valutazione delle aziende mangimistiche

Oggetto

Con il Regolamento (UE) n. 505/2012 il legislatore ha ritenuto necessario apportare delle modifiche al Regolamento (CE) n. 889/2008:

-  per meglio perseguire gli obiettivi previsti dal Regolamento (CE) n. 837/2007;
-  per un adeguamento alla legislazione orizzontale in materia di mangimi;
-  per prorogare delle deroghe scadute;
-  per inserire additivi per mangimi nell'allegato VI;
-  per chiarire l'etichettatura dei mangimi.

Il Regolamento (UE) n. 505/2012 entra in vigore il 16/06/2012 (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea). Tuttavia le modifiche alle norme di produzione eccezionali in relazione alle pollastrelle non biologiche e ai mangimi proteici non biologici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Soggetti Obbligati

Gli Operatori che esercitano l'attività di produzione zootecnica, preparazione di mangimi, etichettatura di mangimi biologici.

Gli Organismi di controllo che esercitano l'attività di sorveglianza presso operatori che svolgono l'attività di produzione zootecnica, preparazione di mangimi, etichettatura di mangimi biologici.

I Tecnici ispettori che vengono impiegati dagli Organismi di controllo per svolgere l'attività di audit ed il prelievo dei campioni, da sottoporre ad analisi, presso gli operatori assoggettati al sistema di controllo degli Organismi di controllo.

Riferimenti Normativi

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Decreto Legislativo n. 220 del 17 marzo 1995

Di attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000

Modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche.

Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006

Modificato dal Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al MiPAAF da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema.

Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009

Sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Decreto Ministeriale del 30 luglio 2010

Sulle disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Normativa correlata

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009

Sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi.

Principali Azioni

ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA

Con il Reg.(UE) n. 505/2012 il Legislatore ha voluto migliorare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg.(CE) n. 834/2007 in tema di produzione biologica, dando maggior peso alla produzione biologica aziendale. Inoltre la produzione di mangimi in azienda e/o l'utilizzo di risorse alimentari della stessa regione riducono il trasporto con benefici sull'ambiente.

Sostituzione Art. 19 del Reg.(CE) n. 889/2008

Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre fonti

Le principali modifiche apportate all'Art. 19 del Reg.(CE) n. 889/2008 riguardano:

- ✚ la modifica del titolo;
- ✚ l'aumento della quota minima di alimenti provenienti dall'azienda o dalla stessa regione (60% anziché 50%), per gli animali erbivori;
- ✚ inserimento di una quota minima (20%) di alimenti provenienti dall'azienda o dalla stessa regione, in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi;
- ✚ nell'alimentazione delle colonie di api è stato soppresso il vincolo *“unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata”*.

USO DI MATERIE PRIME PER MANGIMI, MANGIMI COMPOSTI E ADDITIVI PER MANGIMI

Con il Reg.(UE) n. 505/2012 il Legislatore ha voluto adeguare gli articoli e i pertinenti allegati del Reg.(CE) n. 889/2008 alla legislazione orizzontale in tema di materie prime per mangimi, mangimi composti e additivi per mangimi [Reg.(CE) n. 767/2009].

L'obiettivo Reg.(CE) n. 767/2009, conformemente ai principi generali stabiliti nel Reg. (CE) n. 178/2002, consiste nell'armonizzare le condizioni per l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza dei mangimi e, in tal modo, un elevato livello di protezione della salute pubblica, nonché di fornire un'informazione adeguata per gli utilizzatori e i consumatori e di rafforzare il buon funzionamento del mercato interno. I mangimi possono prendere la forma di materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, premiscele o mangimi medicati.

Il Reg.(CE) n. 767/2009 stabilisce le norme in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, ivi comprese le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione. Si applica, fatte salve altre disposizioni comunitarie applicabili nel campo dell'alimentazione animale, al Reg.(CE) n. 834/2007.

Sostituzione Art. 22 del Reg.(CE) n. 889/2008

Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali

Le principali modifiche apportate all'Art. 22 del Reg.(CE) n. 889/2008 riguardano:

- ✚ la modifica del titolo;
- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso delle materie prime non biologiche di origine vegetale e animali per mangimi non deve figurare nell'elenco di cui all'All. V e devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'Art. 22;
- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso delle materie prime biologiche di origine animali per mangimi non deve figurare nell'elenco di cui all'All. V e devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'Art. 22;
- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso di altre materie prime per mangimi deve figurare nell'elenco di cui all'All. V, Sez. 2 e devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'Art. 22;
- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso delle spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche non deve figurare nell'elenco di cui all'All. V e devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'Art. 22;
- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso di materie prime di origine minerale per mangimi deve figurare nell'elenco di cui all'All. V, Sez. 1;

- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso di prodotti e sottoprodotti della pesca per mangimi (ottenuti da attività di pesca sostenibile) non deve figurare nell'elenco di cui all'All. V e devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'Art. 22;
- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso di sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti non deve figurare nell'elenco di cui all'All. V;
- ✚ nella trasformazione dei mangimi biologici e nella alimentazione degli animali biologici, l'uso di additivi per mangimi deve figurare nell'elenco di cui all'All. VI.

Modifiche Art. 24, comma 2 del Reg.(CE) n. 889/2008

Trattamenti veterinari

Le modifiche apportate all'Art. 22, comma 2 del Reg.(CE) n. 889/2008 riguardano l'adeguamento ai rimandi degli All. V e VI.

Modifiche Art. 25 duodecies, comma 1, lettera d) del Reg.(CE) n. 889/2008

Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori

Nella alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori biologici, l'uso di materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi non deve figurare nell'elenco di cui all'All. V.

Modifiche Art. 25 quaterdecies, comma 1, del Reg.(CE) n. 889/2008

Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii) del Reg.(CE) n. 834/2007

Nella alimentazione degli animali d'acquacoltura biologici, l'uso di materie prime di origine minerale per mangimi deve figurare nell'elenco di cui all'All. V, Sez. 1.

NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO D'INDISPONIBILITA' DI FATTORI DI PRODUZIONE BIOLOGICI

Modifiche Art. 42, lettera b) del Reg.(CE) n. 889/2008

Uso di animali non biologici

Con il Reg.(UE) n. 505/2012 il Legislatore ha voluto fornire più tempo per l'elaborazione delle modalità di produzione biologica delle pollastrelle, poiché l'elaborazione di norme armonizzate a livello unionale in materia di produzione biologica per il pollame giovane risulta complessa a causa della notevole varietà dei punti di vista delle parti interessate sulle prescrizioni tecniche. Pertanto la norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle non biologiche è stata prorogata come segue:

“in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2014 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.”

Sostituzione Art. 43 del Reg.(CE) n. 889/2008

Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale

Con il Reg.(UE) n. 505/2012 il Legislatore ha voluto adeguare la norma di produzione eccezionale all'offerta di proteine biologiche sul mercato della UE, poiché la disponibilità di proteine biologiche non è ancora sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. Pertanto la norma eccezionale che consente l'utilizzo di una piccola quantità di mangimi proteici non biologici, a titolo eccezionale e per un periodo di tempo limitato, è stata prorogata.

Le principali modifiche apportate all'Art. 43 del Reg.(CE) n. 889/2008 riguardano:

- ✚ l'uso di mangimi proteici non biologici, anziché l'uso di alimenti non biologici di origine vegetale o animale;
- ✚ la percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzati nell'arco di 12 mesi (calcolata annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola), per le specie suine e avicole, è pari al 5% per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- ✚ è stato soppresso il vincolo della percentuale massima di mangimi proteici non biologici (25%)

calcolata giornalmente nella razione giornaliera, per le specie suine e avicole.

ETICHETTATURA DEI MANGIMI

Con il Reg.(UE) n. 505/2012 il Legislatore ha voluto precisare e chiarire ulteriormente l'uso del termine «biologico» e del logo biologico dell'UE nell'etichettatura dei mangimi prodotti con ingredienti biologici, adeguare gli articoli pertinenti del Reg.(CE) n. 889/2008.

Sostituzione Art. 59 del Reg.(CE) n. 889/2008

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Le modifiche apportate all'Art. 59, comma 2 del Reg.(CE) n. 889/2008 chiariscono che il 95% della sostanza secca del prodotto deve essere costituito da ingredienti di origine vegetale o animale. Pertanto il comma è stato modificato come segue:

“.....omissis..... tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti.”

Sostituzione Art. 60 del Reg.(CE) n. 889/2008

Indicazioni sui mangimi trasformati

Le principali modifiche apportate all'Art. 60 del Reg.(CE) n. 889/2008 riguardano:

- ✚ la modifica del comma 1, sopprimendo la frase *“Fatti salvi l'articolo 61 e l'articolo 59, secondo comma, del presente regolamento,”*;
- ✚ la modifica del comma 1, inserendo il riferimento al logo biologico dell'UE. Pertanto il comma è stato modificato come segue:

“I termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico dell'UE possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:”

- ✚ l'inserimento, nel comma 1, di una nuova lettera c) che ribadisce il concetto che tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico;
- ✚ la modifica del comma 2, precisando che per i mangimi trasformati, costituiti da prodotti agricoli con meno del 95% della sostanza secca, possono contenere prodotti di cui all'Art. 22 del Reg.(CE) n. 889/2008, così come modificato dal Reg.(UE) n. 505/2012. Pertanto il comma è stato modificato come segue:

“Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o prodotti di cui all'articolo 22 del presente regolamento:”





ABROGAZIONE

Il Reg.(CE) n. 767/2009 ha abrogato la Direttiva 79/373/CEE e la Direttiva 96/25/CE e, pertanto, i riferimenti alle direttive abrogate e richiamate all'Art. 61, comma 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 889/2008 si intendono fatti al Reg.(CE) n. 767/2009 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX:

“b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui agli articoli 14 e 15 del Reg. (CE) n. 767/2009”;

IMPIEGO DI ADDITIVI PER MANGIMI

Con il Reg.(UE) n. 505/2012 il Legislatore ha voluto adeguare gli All. V e VI del Reg.(CE) n. 889/2008 alla legislazione orizzontale in tema di materie prime per mangimi, mangimi composti e additivi per mangimi [Reg.(CE) n. 767/2009]. Inoltre sono stati autorizzati i seguenti additivi per mangimi:

-  E 237 - Formiato di sodio;
-  E 535 - Ferrocianuro di sodio;
-  E 566 - Natrolite-fonolite;
-  E 568 – Clinoptilolite di origine sedimentaria (suini da ingrasso; polli da ingrasso; tacchini da ingrasso; bovini, salmone).

RETTIFICA ALLEGATO VIII, SEZIONE A

Con il Reg.(UE) n. 505/2012 il Legislatore ha voluto correggere un errore presente nell'All. VIII del Reg.(CE) n. 889/2008 in merito all'uso degli estratti di rosmarino come additivo alimentare biologico. Pertanto la riga relativa all'additivo alimentare E 392 è sostituita dalla seguente:

Autorizzazione	Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari		Condizioni specifiche
			Di origine vegetale	Di origine animale	
B	E 392*	Estratti di rosmarino	X	X	Soltanto se ottenuti da produzione biologica